

Articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 recante Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

Il piano biennale della VIR 2025-2026 adottato con decreto del Ministro della difesa 19 dicembre 2024 reca il provvedimento che si sottopone alla consultazione pubblica.

L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 75 del 2023 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia adeguata la normativa dell'ordinamento militare di rango regolamentare alla riorganizzazione recata dalla norma primaria. L'articolo 4 mediante la tecnica della novella operata sul tessuto normativo vigente del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è prioritariamente volto ad allineare le strutture dirigenziali ai rimodulati posti di funzione di livello dirigenziale generale effettivi al Dicastero. Al riguardo, in particolare, in linea e in attuazione con le citate disposizioni di rango primario recate dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, il comma 2 è volto a ridefinire gli assetti fondamentali delle strutture dirigenziali di livello generale dell'Area tecnico-amministrativa centrale, in termini di competenze, funzioni, responsabilità e assetti ordinativi, tanto con riferimento al Segretario generale e al Segretariato generale, quanto con riguardo al Direttore nazionale degli armamenti e alla relativa Direzione nazionale degli armamenti.

La norma assume rilevanza rispetto agli obiettivi perseguiti dalle politiche a cui gli atti si riferiscono. Il provvedimento in questione è sottoposto ad una valutazione dell'impatto della regolamentazione che (ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169) valuta gli interventi applicando i criteri di efficacia (grado di raggiungimento degli obiettivi), efficienza, rilevanza (perdurante utilità) e coerenza anche attraverso il confronto offerto dalla consultazione pubblica.

La consultazione, diretta a raccogliere elementi che saranno posti alla base delle valutazioni che confluiranno nella relazione VIR, è aperta a chiunque sia interessato a fornire il proprio contributo, sia in qualità di portatore di interessi specifici, sia come privato cittadino.

L'aspetto dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 75 del 2023 che si sottopone a consultazione è quello relativo all'attuazione dei processi di riorganizzazione strutturale e funzionale del Ministero della difesa volti a potenziare i settori strategici della ricerca e dell'innovazione tecnologica, industriale e del procurement militare.

Chi volesse offrire il suo contributo può farlo, rispondendo alle seguenti domande con le modalità in calce dettagliate:

- 1) In che misura è stato raggiunto l'obiettivo della riorganizzazione strutturale e funzionale del Ministero?
- 2) In che misura è stato raggiunto l'obiettivo del potenziamento dei settori strategici della ricerca e dell'innovazione tecnologica, industriale e del procurement militare?
- 3) Ritieni che tali obiettivi siano ancora attuali?
- 4) Gli obiettivi risultano ancora coerenti con il complesso delle politiche attualmente poste in essere?

*Per inviare contributi inoltrare una mail (non saranno accettate mail contenenti allegati), specificando nell'oggetto "**Consultazione Vir Articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 11**" all'indirizzo di posta elettronica consultazioni@difesa.it. Si segnala che saranno presi in considerazione esclusivamente i commenti e le proposte pertinenti all'oggetto della consultazione e rese in forma non anonima. Inoltre si rammenta che i contributi non costituiscono un vincolo per l'istruttoria normativa; non prevedono riscontro da parte dell'amministrazione (anche se espressamente richiesto) e sono soggetti a pubblicazione, salvo diversa espressa richiesta degli autori e sempre che non sussistano ragioni di riservatezza, per i dodici mesi successivi alla conclusione della consultazione.*